

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI - APPROVAZIONE -
Data 28/03/2018	

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 17,20 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO		X
CODETTI SAMUELE		X	SCAFATI SIMONA	X	
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA		X			
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n.8	Assenti n. 3	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti, Giuliani, Nucci/

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Federica BIFULCO -

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: ===

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile e così recita “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;

PRESO ATTO che il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;

RICHIAMATO lo stesso codice civile che all'articolo 110 stabilisce l'unica deroga all'articolo 106, consentendo la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prescrivendo in tal caso, che “l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107”;

CONSIDERATO che soventi sono le richieste verbali avanzate di poter contrarre matrimonio fuori della Casa Comunale per motivazioni di ogni genere;

RILEVATO che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la Circolare n. 29 del 7 Giugno 2007, avente come oggetto “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”, in cui si stabilisce che: a. i Comuni possono “deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di giunta” sempre che l'edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia “un carattere di ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo; b. è possibile procedere alla celebrazione nei giardini della casa comunale, purché i giardini siano pertinenza funzionale dell'edificio dove ha sede la casa comunale, non essendo invece possibile “celebrare matrimonio nei giardini o nei parchi esterni alla casa comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa”;

EVIDENZIATO che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che “La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività”;

CONSTATATO che la Direzione Centrale per i servizi Demografici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare n. 10 del 28 Febbraio 2014 avente ad oggetto “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa Comunale”, ha fornito ulteriori spiegazioni – rispetto all'interpretazione già data con la menzionata Circolare n. 29 del 7 Giugno 2007, sul principio di “esclusiva disponibilità della destinazione” – e ha sottoposto la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con parere del 22 gennaio 2014, n. 196 precisando che i requisiti di “esclusività e continuità della destinazione” possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo” ovvero il Comune può celebrare in determinati giorni, e in quella di “destinazione frazionata nello spazio” ovvero l'ente riserva alcune aree alla celebrazione del matrimonio, purché “tale destinazione, senza

sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale”;

RILEVATA l'opportunità di istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso dimore storiche, residenze di pregio private, agriturismi, strutture ricettive di particolare pregio storico, e/o artistico, e/o architettonico, e/o ambientale, e/o paesaggistico nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale;

RITENUTO altresì che l'individuazione di tali strutture è un fattore di conoscenza e di arricchimento collettivo dell'intero territorio di questo Comune, anche sotto l'aspetto turistico ed occupazionale, nel pieno rispetto della normativa come sopra descritta;

DATO ATTO che tale iniziativa comporterebbe una valorizzazione del territorio comunale;

CONSIDERATO che, per ragioni di semplificazione e sistematicità, è opportuno raccogliere in un unico Regolamento tutta la materia delle celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili sia all'interno della Casa comunale che in strutture private;

- Entra alle ore 17,40 il Consigliere Giuliani Roberta: presenti n. 9 -

Acquisito il parere tecnico da parte del Segretario comunale Federica Bifulco ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco dà la parola al Segretario comunale che illustra il contenuto principale del Regolamento.

Il Sindaco sottolinea la grande opportunità offerta da questo Regolamento per promuovere il nostro territorio, da un punto di vista economico e turistico.

Con il seguente esito della votazione:

Con voti favorevoli n. 9 (nove) su n. 9 (nove) presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili allegato alla presente;
- Di revocare il proprio precedente atto n. 4 del 6/2/2015;
- Di pubblicare la presente delibera e l'allegato all'Albo Pretorio;
- Di pubblicare il Regolamento nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

Con successiva votazione, ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli n. 9 su n. 9 presenti e votanti

DELIBERA

l'immediata eseguibilità dell'atto.

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui agli artt. Da 106 a 116 del c.c. e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla L. 20 maggio 2016 n. 76 e successivi decreti attuativi. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

Articolo 2 – Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato. Possono celebrare i matrimoni e le unioni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali e i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 3 – Luogo di celebrazione presso la Sala consiliare, il Centro Congressi La Serra e la biblioteca comunale

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nel locale adibito a Sala Consiliare posta al primo piano della Casa Comunale sita a San Venanzo, in P.zza Roma, 22, presso il Centro Congressi La Serra e presso la biblioteca comunale sita in P.zza Roma, 25.

Articolo 4 – Luogo di celebrazione presso strutture private

1. Al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, potranno essere individuate, come luogo di celebrazione anche le dimore storiche e le residenze di pregio private, nonché gli agriturismi e le strutture ricettive di particolare pregio storico e/o artistico e/o architettonico e/o ambientale e/o paesaggistico site nel Comune.

2. Sono requisiti indispensabili per la positiva valutazione della richiesta:

- la posizione regolare nei confronti delle imposte e tasse comunali;
- la posizione regolare nei confronti delle norme sull'agibilità e sicurezza degli immobili;
- la posizione regolare nei confronti dell'Inps e dell'Inail, qualora le strutture siano tenute a tali adempimenti.

3. Le strutture dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale e dovranno essere fruibili, pur a carattere frazionato, con modalità durature nel tempo, quindi in via continuativa e non occasionale. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell'esercizio e le date in cui la struttura è stata già impegnata per altri eventi.

4. Nelle strutture, per il periodo di tempo necessario alla celebrazione, dovrà essere garantita l'esclusività dell'uso da parte del Comune al fine di assicurare la solennità della cerimonia.

5. Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario/gestore privato della struttura privata non può più ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dalla lista.

Articolo 5 – Modalità di adesione

1. Le strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 potranno presentare apposita richiesta.

2. Le richieste, ad avvio del sistema, dovranno essere presentate entro il termine fissato nell'Avviso che verrà pubblicato sul sito dell'Ente. Successivamente alla prima redazione della lista, tali richieste potranno essere presentate in ogni momento dell'anno.

3. L'iscrizione nella lista avrà la durata di 5 anni, salva la richiesta da parte della struttura di rinnovare l'iscrizione, ferma restando la permanenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. La cancellazione dalla lista, prima del termine, opererà su richiesta della struttura oppure in caso di perdita dei requisiti oppure per inadempimento degli obblighi stabiliti in Convenzione o per le altre cause previste in Convenzione.

5. La Giunta comunale valuterà le richieste presentate, sulla base delle relazioni degli Uffici competenti.

6. Dopo che la Giunta avrà valutato la sussistenza dei requisiti prescritti e deliberato l'iscrizione della struttura nella lista, il Comune e la struttura sottoscriveranno una Convenzione, il cui schema verrà approvato con Delibera di Giunta.

7. La mancata sottoscrizione della Convenzione nel giorno e ora fissati dal legale rappresentante del Comune determinerà l'automatica cancellazione dalla lista.

Articolo 6 – Celebrazione in via ordinaria

1. I matrimoni e unioni civili sono celebrati in via ordinaria nei giorni e orari di servizio del personale del Comune di San Venanzo.
2. Per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili in via ordinaria che, su domanda degli interessati, hanno luogo presso le strutture di cui all'art. 4, occorre attenersi anche ai giorni e orari concordati con i proprietari.

Articolo 7 – Celebrazione in via straordinaria

1. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile potrà essere effettuata anche in giorni e orari diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 6, comma 1 su domanda degli interessati, compatibilmente con la disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e, se si celebrano nelle strutture di cui all'art. 4, compatibilmente con la disponibilità dei proprietari delle stesse.
2. Le celebrazioni di matrimoni e di unioni civili sono comunque sospese, di norma, durante le festività ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 8 – Onerosità e gratuità

1. La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso le Sedi Comunali, di cui all'art. 3 nei giorni e orari indicati dal precedente art. 6 comma 1 è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di San Venanzo di almeno una delle due parti.
2. La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso le strutture di cui all'art. 4 da parte di cittadini residenti e non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di San Venanzo di almeno una delle due parti.

Articolo 9 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita della Sala Consiliare, destinata alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili, può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento. Per quanto riguarda la visita del luogo deputato alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile presso le strutture di cui all'art. 4, la stessa dovrà essere concordata con i proprietari/gestori.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale deputate alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, compilando apposito modulo reperibile presso il Comune.
4. L'Ufficio competente provvederà a rispondere in senso affermativo o negativo entro i successivi 15 giorni. La tariffa, qualora dovuta, dovrà essere pagata comunque almeno 8 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio.
5. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.
6. Qualora detto servizio non fosse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
7. Nessun rimborso invece spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alla parte richiedente.

Articolo 10 – Allestimento della sala

1. L'allestimento della Sala Comunale, anche parziale, con fiori, piante, festoni o altre forme di addobbo è a cura e spese dei richiedenti. Al termine della cerimonia la Sala dovrà essere restituita, a cura degli stessi, nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune di San Venanzo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia di eventuali addobbi temporanei predisposti dai richiedenti.

Articolo 11 – Prescrizioni per l'utilizzo

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali comunali utilizzati per la cerimonia.

2. Qualora venga violata la disposizione di cui al comma precedente sarà addebitata al richiedente la sala la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia, salva identificazione del diretto responsabile.

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alla Sala Consiliare concessa per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la Sala.

Articolo 13 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Federica BIFULCO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **19/04/2018**

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dott.ssa Federica BIFULCO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **19/04/2018** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Federica BIFULCO